

PROTOCOLLO DI INTESA
PER L'OMOGENEA IMPOSTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI CONDIVISI

Addì, 14 FEB 2008

Tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil

premessò che

- l'attività dei Fondi interprofessionali è volta a promuovere un sistema di formazione professionale continua per favorire l'aggiornamento del personale dipendente dalle imprese aderenti, nell'ottica di migliorare la competitività delle imprese e le competenze e l'occupabilità dei lavoratori;
- il quadro normativo di riferimento in materia di formazione continua ha posto le basi per lo sviluppo del metodo partecipativo nella definizione e programmazione delle politiche formative, come confermato anche dagli accordi siglati tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 7 aprile 2006;
- le parti, attraverso Fondimpresa, promuovono la diffusione di una cultura condivisa della formazione continua, come strumento chiave per l'efficace correlazione degli interventi formativi ai fabbisogni di qualificazione di lavoratrici e lavoratori dipendenti e delle relative imprese;
- Il successo legato alle iniziative di Fondimpresa nella prima fase di attività ha dimostrato l'efficacia di un approccio bilaterale alla formazione continua come strumento funzionale alla crescita competitiva del sistema economico produttivo e del fattore strategico di valorizzazione delle risorse umane;

considerato che

in concomitanza con l'avvio della fase a regime delle attività di Fondimpresa e coerentemente con quanto premesso, le Parti ritengono necessario concordare linee per un'omogenea impostazione dei piani formativi condivisi che, indicando il livello appropriato di stipulazione degli accordi sindacali a essi correlati, garantiscano la piena realizzazione degli obiettivi comuni richiamati in premessa;

concordano che

- 1) le attività formative con risorse di Fondimpresa, si possono svolgere in una delle seguenti ipotesi:
 - a) progetto aziendale definito con un accordo stipulato tra l'azienda e la rappresentanza sindacale in sede aziendale;


- b) nei casi in cui non sia costituita la rappresentanza sindacale, al fine di confermare la scelta della condivisione degli accordi sulle attività formative, il progetto presentato dall'azienda sarà definito con un accordo stipulato nell'ambito di Commissioni/Comitati paritetici costituiti dalle Associazioni territoriali di Confindustria e dalle organizzazioni territoriali di Cgil, Cisl e Uil ovvero, di volta in volta, su indicazione di queste ultime, dalle federazioni territoriali del settore cui appartiene l'azienda, secondo le modalità che saranno condivise nell'ambito della Commissione medesima. Tali Commissioni/Comitati dovranno comunque garantire un riscontro entro quattordici giorni dal ricevimento del progetto;
- c) adesione ad un piano settoriale o di comparto definito con un accordo stipulato dalle Organizzazioni nazionali di categoria con competenza sindacale aderenti a Confindustria e le rispettive Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero concordato direttamente fra Confindustria e le segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil per quei settori o comparti in cui risultino applicati diversi contratti collettivi nazionali di lavoro in assenza di uno specifico contratto collettivo di categoria;
- d) adesione ad un piano territoriale definito con un accordo stipulato tra le Associazioni territoriali di Confindustria e le organizzazioni di Cgil, Cisl, Uil territoriali o di categoria in sede territoriale. In caso di definizione di un piano settoriale in sede territoriale, le parti interessate opereranno in coordinamento con le rispettive Organizzazioni nazionali di cui al precedente punto c).
- 2) Gli accordi territoriali e settoriali si inseriscono in una logica di dialogo finalizzato alla crescita della competitività delle imprese e della qualificazione dei lavoratori interessati. Gli stessi accordi, anche sulla base di una domanda di formazione che evidenzia il fabbisogno espresso dal sistema produttivo e con particolare riferimento ai processi di trasformazione in corso, conterranno indicazioni in merito a:
- settori, territori, filiere produttive, aree distrettuali coinvolte;
 - tipologie di imprese e lavoratori che si intendono coinvolgere, con particolare attenzione per le problematiche di genere e le fasce meno qualificate;
 - obiettivi ed aree tematiche;
 - eventuali azioni per promuovere la massima diffusione dell'iniziativa concordata e per esaminare i risultati conseguiti in riferimento al miglioramento dell'occupabilità e della competitività.
- 3) Le aziende che, per appartenenza al settore o per localizzazione territoriale, si identificano nelle linee di intervento e nelle attività formative definite dagli accordi di cui ai precedenti punti c) e d), possono accedervi direttamente.



Laddove sia costituita la rappresentanza sindacale, l'azienda dovrà fornire preventivamente alla stessa - con apposito incontro da definire - una informazione sulle linee del progetto formativo cui intende aderire con indicazione delle modalità attuative.

Sarà comunicata alla Commissione/Comitato paritetica/o costituita/o in sede territoriale di cui al precedente punto a) l'adesione al piano settoriale/territoriale. In caso di adesione a piani settoriali definiti a livello territoriale, la Commissione/Comitato paritetica/o avrà cura di darne notizia anche alle Organizzazioni nazionali con le quali si è coordinata/o ai sensi del precedente punto c).

- 4) Sono fatti salvi eventuali accordi già definiti in sede territoriale.
- 5) Le parti concordano di proseguire i propri lavori in un apposito gruppo tecnico nel quale saranno presenti anche esperti di Fondimpresa con l'obiettivo di:
 - a) promuovere la sperimentazione di modelli per la certificazione presenti sul mercato delle competenze di informatica, ICT, lingue straniere, salute, sicurezza, ambiente e project management, in coerenza con le indicazioni adottate nel tavolo unico di lavoro costituito dal Ministero del Lavoro per la definizione del sistema nazionale negli standard minimi professionali;
 - b) valutare e promuovere gli interventi formativi in materia di igiene e sicurezza in ragione del carattere prioritario che le parti hanno inteso affermare nell'Accordo Interconfederale del 18 gennaio 2002, rinnovato il 7 aprile 2006, e come definito anche nello Statuto di Fondimpresa;
 - c) approfondire le pratiche e le modalità operative, sia a livello nazionale che regionale, volte a migliorare l'accessibilità ai finanziamenti di Fondimpresa da parte delle imprese aderenti anche individuando nuove proposte nell'utilizzo dei voucher per percorsi formativi individuali nell'ambito dei piani aziendali;
 - d) promuovere in Fondimpresa modalità condivise per una rilevazione quali-quantitativa dei piani finanziati, coinvolgendo le articolazioni Territoriali del Fondo e la Consulta delle categorie, anche al fine di fornire ulteriori elementi di analisi al Comitato degli esperti nominato da Fondimpresa.

Il presente accordo ha validità fino a giugno 2009. Prima di quel periodo le parti si incontreranno per verificarne l'attuazione e decidere i conseguenti interventi.

CONFINDUSTRIA


CGIL 
CISL 
UIL 